

Dalla GAZZETTA MONDOVI fondata nel 1869
il giornale di Nino Manera

Venerdì, 16 ottobre 2009
N. 39 - Anno 140 - € 1,00

provincia granda

Venerdì, 16 ottobre 2009
N. 39 - Anno 140 - € 1,00



settimanale di notizie e opinioni

MONDOVI: CORSO GARIBOLDI 11 - TEL. 0171/421111 - FAX 0171/421112 - COD. POSTALE: 0171/421113 - COD. FISC. 0171/000001
MONDOVI N. 1 DEL RIONE - POSTE ITALIANE SPA - SPED. ABB. POST. - DL. 35032/02/04 - CONTA IN C/C 0171/000001
40 APPT. 1, COGNATA 1 - 12030/1 - TEL. 0171/421111 - FAX 0171/421112 - COD. FISC. 0171/000001
www.provinciagrande.it e-mail: info@provinciagrande.it

16 ottobre 2009

Obbligatoria per la compravendita e le locazioni

Casa: carta d'identità energetica

Federcasa: «Inutile per gli alloggi privi di riscaldamento»

Dal 1° ottobre in Piemonte è obbligatoria per le compravendite e le locazioni l'attestato di certificazione energetica (Ace) secondo le procedure regionali. Si tratta delle disposizioni in materia di rendimento energetico negli immobili. Il provvedimento disciplina i seguenti elementi: elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato Certificazione Energetica; modalità di svolgimento del corso di formazione; modello dell'attestato di Certificazione Energetica ed aspetti ad esso connessi; procedura di calcolo della prestazione energetica da utilizzare per la Certificazione e classificazione degli edifici; sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

La certificazione è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni. Nei casi di una nuova costruzione e di ristrutturazione viene realizzata alla fine dei lavori e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l'attestato di Certificazione Energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto, a cura



del venditore e del locatore. Esso ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certifica-

zione le unità immobiliari prive di impianto termico come i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i locali adibiti a depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e le strutture temporanee previste per un massimo di sei

mesi. Inoltre l'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.

La Regione Piemonte si avvale dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), in accordo col Comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione. Le sanzioni sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell'irregolarità accertata ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.

«L'Associazione Federcasa - dice il presidente Fiorenzo Bosio - favorevole alla certificazione Ace finalizzata al risparmio energetico ed alla massima coibentazione per le case di nuova costruzione, si batterà tuttavia per la revoca della medesima agli edifici vetusti (anteriori alla data della legge) e/o addirittura privi di riscaldamento la cui certificazione è solo un inutile esborso da parte del proprietario».

AB IMIS RESURGO •  quindicinale fondato nel 1912

Corriere di Carrù

Giovedì 22 ottobre 2009

Giovedì 22 ottobre 2009

CORRIERE DI CARRU'



Volete acquistare, vendere o affittare una casa? Ci vuole la certificazione energetica

Dal 1° ottobre in Piemonte è obbligatorio per le compravendite e le locazioni l'attestato di certificazione energetica (ACE) secondo le procedure regionali. La delibera della Giunta Regionale n. 43-11965 contiene il regolamento attuativo della legge 28 maggio 2007 n.13 (disposizioni in materia di rendimento energetico negli immobili).

La delibera della Giunta regionale n. 43-11965 contiene il regolamento attuativo della legge 28 maggio 2007 n.13 (disposizioni in materia di rendimento energetico negli immobili).

Il provvedimento sopra citato disciplina i seguenti elementi:

1. elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato Certificazione energetica;
2. modalità di svolgimento del corso di formazione;
3. modello dell'attestato di Certificazione energetica ed aspetti ad esso connessi;
4. procedura di calcolo della prestazione energetica da utilizzare per la Certificazione e classificazione degli edifici;
5. sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

La certificazione è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni.

Nei casi di una nuova costruzione e di ristrutturazione viene realizzata alla fine dei lavori e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l'attestato di Certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto, a cura del venditore e del locatore.

Esso ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i locali adibiti a depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e le strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi.

Inoltre l'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato. La Regione Piemonte si avvale dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), in accordo col Comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione. Le sanzioni sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell'irregolarità accertata ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.

COMMENTO

L'Associazione FEDERCASA, favorevole alla certificazione ACE finalizzata al risparmio energetico ed alla massima coibentazione per le case di nuova costruzione, si batterà tuttavia per la revoca della medesima agli edifici vetusti (anteriori alla data della legge) e/o addirittura privi di riscaldamento la cui certificazione è solo un inutile esborso da parte del proprietario.

Geom. Fiorenzo Bosio
presidente Associazione Federcasa

PAESI TUOI

Periodico quindicinale - casella postale 4 Farigliano - reg. trib. Mondovì n. 115 del 16-10-1976 - direttore responsabile Serena Milano - Poste Italiane - Spedizione in A. P. - 45% - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB/CN

Certificazione energetica per le case

Dal 1° ottobre in Piemonte è obbligatoria per le compravendite e le locazioni l'attestato di certificazione energetica (ACE) secondo le procedure regionali. La certificazione è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni. Nei casi di una nuova costruzione e di ristrutturazione viene realizzata alla fine dei lavori e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l'attestato di Certificazione Energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto, a cura del venditore e del locatore. Esso ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i locali adibiti a depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e le strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.

Il geom. Fiorenzo Bosio e l'Associazione FEDERCASA, favorevole alla certificazione ACE finalizzata al risparmio energetico, **si batterà tuttavia per la revoca della medesima agli edifici vetusti (anteriori alla data della legge) e/o addirittura privi di riscaldamento, la cui certificazione è solo un inutile esborso da parte del proprietario.**

PAESI TUOI 12 novembre 2009